

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI STUDI ANAGRAFE E TUTELA DEL MERCATO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 137 DEL 16.11.2020

OGGETTO: Incarico ricorsi per decreti ingiuntivi – Avv. Claudia Ferroni - SMARTCIG ZE6282B0C3 – Affidamento e prenotazione oneri

IL DIRIGENTE

Visto l'atto del Consiglio n. 83/187 del 28/11/2011 relativo allo Statuto camerale;

Visti gli artt. 26 e 27 dello Statuto camerale relativi alle funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;

Visto l'atto del Consiglio n. 120.376 del 20.12.2019 con cui è stato approvato il preventivo economico per l'anno 2020, nonché la Delibera della Giunta camerale n. 9.52 del 20.12.2019 con cui è stato approvato il budget direzionale per l'anno 2020, e vista la Delibera del Consiglio n. 123.383 del 30.07.2020 con la quale è stato aggiornato il bilancio di previsione anno 2020;

Vista la Determinazione del Segretario Generale n. 1 del 07/01/2020 con la quale è stato assegnato il budget direzionale ai Dirigenti nonché la successiva Delibera della Giunta camerale n. 1.1 del 28/01/2020 con cui, alla luce delle Misure di contenimento della spesa, previste dalla legge di Bilancio 2020, è stata disposta una variazione al Budget ai sensi dell'art. 12 DPR 254/2005, e vista altresì la successiva Determina n. 50 del 31.07.2020 con la quale è stato disposto l'aggiornamento del budget direzionale;

Vista la delibera di Giunta n. 1/3 del 28.01.2020, con la quale è stato approvato il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza anni 2020 – 2022;

Viste le disposizioni di cui all'art. 54 del DPR 254/2005, relative alla stipula ed alle modalità di esecuzione dei contratti;

Visto il D.lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i, in particolare l'art. 36;

Richiamata la Delibera della Giunta camerale n.8.48 del 24/10/2018 con la quale, a seguito di una ricognizione dei crediti di natura commerciali vantati dall'Ente nei confronti degli utenti che hanno utilizzato i servizi dell'Ente, è stato disposto di procedere al recupero dei crediti di importo superiore ad € 1.000,00 tramite Decreto Ingiuntivo;

Atteso che, relativamente alle posizioni debitorie in allegato è stato esperito un tentativo di riscossione coattiva mediante la Società di recupero crediti all'uopo incaricata;

Atteso che la citata procedura di recupero crediti non è andata a buon fine;

Atteso che l'importo complessivo del credito da recuperare è pari ad € 10.116,03;

Preso atto della necessità di affidare ad un professionista la proposizione di ricorsi per decreti ingiuntivi per ottenere il pagamento della somma indicata;

Visto, in particolare, l'art. 17 comma 1 del D.lgs. 50/2016, a norma del quale le disposizioni contenute nel Codice degli Appalti non si applicano ai seguenti servizi legali:

- 1) *rappresentanza di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31;*
- 2) *consulenza fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31;*
- 3) *servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;*
- 4) *servizi prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;*
- 5) *altri servizi che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri*

Rilevato, che, secondo l'interpretazione del Consiglio di Stato, il conferimento di un mandato di assistenza legale di carattere giudiziale costituisce un "appalto" (ex D.lgs. 50/2016) solo quando il contenzioso dell'Ente assume i caratteri della continuità e della sistematicità, mentre configura una "prestazione di servizi" quando la necessità di instaurare un procedimento di natura giurisdizionale è solo sporadica ed occasionale;

Considerato che, nel caso della Camera, la decisione di affidare ad un professionista l'incarico di redazione e proposizione dei ricorsi per decreti ingiuntivi non è predeterminata ma viene assunta di volta in volta, in base a valutazioni di opportunità e convenienza legate alla natura ed all'entità dei crediti da riscuotere;

Evidenziato, inoltre, che il Consiglio di Stato - nel ribadire la distinzione tra continuità e sistematicità dell'incarico da un lato, ed occasionalità ed episodicità del medesimo, dall'altro - qualifica come "appalto di servizi" solo la prima tipologia, mentre annovera la seconda categoria nell'ambito dei "contratti d'opera" di cui all'art. 2222 c.c. [*"Viceversa, la struttura (non contenutistica ma) contrattuale delle tipologie di cui all'art. 17 rientra a pieno titolo nella*

qualificazione di cui all'art. 2222 c.c. Si tratta, infatti di una prestazione di un servizio (appunto attinente alla professione legale), con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente espletata secondo un incarico non continuativo o periodico ma puntuale ed episodico, destinato a soddisfare un singolo bisogno manifestatosi (la difesa e rappresentanza in una singola causa ad es.);

Atteso che, ad ogni modo, lo stesso Consiglio di Stato si pone il problema di verificare se il contratto d'opera professionale debba essere qualificato come contratto "escluso" dalle norme del Codice di Contratti Pubblici (art. 17) oppure come totalmente "estraneo" a queste, e che tale distinzione è importante in quanto, mentre per la stipula dei contratti "esclusi" occorre comunque rispettare i "principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità" (art. 4 del Codice), invece i contratti "estranei" non sono soggetti a tali principi;

Rilevato che nel parere si arriva alla conclusione per la quale "i contratti aventi ad oggetto servizi legali, espressamente menzionati nell'art. 4, sono soggetti al rispetto dei principi generali del Codice anche quando non costituiscono appalti";

Constatato che il principio affermato dal Consiglio di Stato è stato recepito anche dalla Linea Guida ANAC n. 12 ("Affidamento dei servizi legali"), approvata con Delibera n. 907 del 24/10/2018, nella quale si afferma che "l'incarico conferito ad hoc costituisce invece un contratto d'opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, ed è sottoposto al regime di cui all'articolo 17 (contratti esclusi)";

Rilevato, tuttavia, che la medesima Linea Guida sopra citata - in merito alle procedure da seguire per l'affidamento dei servizi legali di cui all'Allegato IX del Codice - prevede che "Per i contratti di valore inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, comma 1, lettera d) e comma 2, lettera c) del Codice dei contratti pubblici i servizi legali di cui all'Allegato IX devono essere affidati secondo quanto previsto per gli affidamenti di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria dalle disposizioni del Codice dei contratti pubblici e dalle Linee Guida ANAC n. 4, recanti «Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici»;

Considerato che, ai sensi dell'art. 4 della suddetta Linea Guida N. 4, "L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto";

Preso atto, in aggiunta a ciò, lo stesso Consiglio di Stato, nel parere sopra più volte richiamato, in merito alla procedura da seguire per l'affidamento dell'incarico di rappresentanza legale (anche nel caso in cui quest'ultimo configuri un contratto d'opera intellettuale ex art. 2222 c.c.), prevede i seguenti criteri:

“i) l’esperienza e la competenza tecnica, da intendersi come competenza nella materia oggetto del contenzioso ovvero, anche, della questione rilevante per la sua soluzione); ii) la pregressa proficua collaborazione con la stessa stazione appaltante in relazione alla medesima questione; iii) il costo del servizio, nel caso in cui, per l’affidamento di uno specifico incarico, sia possibile riscontrare una sostanziale equivalenza tra diversi profili professionali”;

Considerato che l’Avv. Claudia Ferroni - già in passato affidataria, per conto della Camera, non soltanto di incarichi di consulenza stragiudiziale ma altresì dell’attività di difesa in giudizio – ha sempre dimostrato di svolgere con estrema puntualità, accuratezza e professionalità i servizi affidati;

Ritenuto, pertanto, pienamente legittimo ed opportuno interpellare, ai fini di un eventuale affidamento dell’incarico di redazione e proposizione dei decreti ingiuntivi, l’Avv. Claudia Ferroni;

Preso atto che quest’ultima, in risposta alla richiesta di preventivo inoltrata dall’Ente ha formulato la seguente offerta (Prot. n. 13098 del 12/11/2020):

- 400,00 per ogni singola posizione creditoria + 15% per rsg e 4% per cassa avvocati;
- 180,00 per ogni singola posizione creditoria

Atteso che le posizioni creditorie di cui all’elenco allegato che forma parte integrante del presente provvedimento sono 6 e che quindi l’importo complessivo del preventivo è pari ad € 2.400,00+ 15%+4% per un totale di € 2870,40 + 1.080,00 di spese vive

Preso atto che, in base al “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247” (approvato con Decreto Ministero Giustizia n. 55 del 10/03/2014, pubblicato in G.U n. 77 del 02/04/2014), le tariffe medie per le attività di tipo giudiziale relative ai c.d. “procedimenti monitori” (tra i quali il ricorso per decreto ingiuntivo) sono le seguenti:

- per gli importi fino ad € 5.200,00: € 450,00 (tariffa massima € 810,00; tariffa minima € 225,00)

Accertato, pertanto, che la suddetta offerta rientra nei limiti delle tariffe medie di cui al Decreto Ministeriale, e che, per tale motivo, la medesima deve considerarsi congrua;

Visto l’art. 7 comma 2 del Decreto n. 52 del 07/05/2012, convertito nella Legge n. 94 del 06/07/2012, il quale stabilisce l’obbligo di ricorso al MEPA;

Considerato, tuttavia, che la spesa da sostenere è inferiore ad € 5.000,00, e quindi la Camera, in base all'articolo 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (modificato dalla Legge n. 145 del 30/12/18 (Legge di Bilancio 2019), è esonerata dal predetto obbligo;

Considerato che, in base al preventivo sopra citato, la spesa complessiva da sostenere a fronte dell'incarico in oggetto risulta ammontare ad € 3.950,40

Preso atto che l'Ente ha il diritto di rivalersi nei confronti del soggetto ingiunto per tutte le spese del procedimento;

Ritenuto di imputare la suddetta spesa al conto 325056 C005 (*"Oneri per riscossione Entrate"*);

Visto l'art. 80 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, il quale stabilisce i requisiti generali per la partecipazione alle procedure di appalto;

Viste le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50;

Visto il *"Regolamento camerale per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia"*, approvato dal Consiglio con atto n. 114/359 del 03/05/2018;

Considerato che, in base all'art. 11 comma 4 del Regolamento sopra citato, la Camera, al fine di procedere alla stipula del contratto, deve acquisire:

- Annotazioni Riservate ANAC;
- DURC;
- Autodichiarazione del possesso dei requisiti;

Preso atto che, per quanto riguarda l' Avv. Claudia Ferroni:

- dalle Annotazioni Riservate ANAC estratte in data 5/11/2020 non risulta alcuna irregolarità;
- è stato emesso un DURC regolare;
- è stata acquisita – l'autodichiarazione dei requisiti to l'art. 29 comma 1 del D.lgs. n. n. 50 del 18/04/2016 agli atti;

Visti l'art. 3 della Legge n. 136/2010, nonché la Determina AVCP (ora ANAC) n. 8 del 18/11/2010, e preso atto che:

- è stato acquisito lo SMARTCIG NUM ZE6282B0C3;

Considerato che la Camera – nel caso in cui dovesse accertare che se il professionista non è in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 – risolverà il contratto ai sensi dell'art. 108 comma 5 dello stesso Decreto Legislativo, e procederà all'applicazione di una penale dell'importo di € 270,00 (il 10% dell'importo netto dell'affidamento);

Ritenuto di assumere la responsabilità diretta del presente procedimento,

D E T E R M I N A

Di affidare – ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A) del D.lgs. 50/2016 – all’Avv. Claudia Ferroni – con studio legale sito a Viterbo in Via Papa Giovanni XXI n. 23, C.F. FRRCLD65R53F032X, P.IVA IT01538450568 – l’incarico di redazione e proposizione di ricorsi per decreti ingiuntivi nei confronti dei soggetti di cui all’elenco allegato al presente atto come parte integrante finalizzati ad ottenere il pagamento, in favore della Camera, delle somme elencate in premessa (SMARTCIG ZE6282B0C3), prevedendo un compenso di € 3.950,40 in accettazione del preventivo acquisito agli atti con Prot. n. 13098 del 12/11/2020;

Di conferire all’Ufficio Provveditorato il mandato di comunicare all’Avv. Claudia Ferroni il presente affidamento, la quale dovrà riportare le condizioni contrattuali;

Di utilizzare, per l’importo complessivo di € 3.950,40 il budget del corrente esercizio a valere sul conto 325056 C005 (*“Oneri per riscossione Entrate”*);

Di dare mandato alla Segreteria Generale di pubblicare il presente atto sul sito camerale nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.lgs. 50/2016.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Federica Ghitarrari)

"Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i."